



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione II Civile

Il Giudice Delegato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli

Letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato telematicamente il 25 gennaio 2024 ore 19.40 – assegnato reso visibile allo scrivente sull’applicativo Consolle del Magistrato in data di venerdì 26 gennaio 2024 - da **ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A., con sede legale a MILANO (MI) VIALE CERTOSA 239 cap 20151 Domicilio digitale/PEC adit@legalmail.it Numero REA MI – 2525101, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 10354890963** in persona del legale rappresentante *pro tempore* presidente del consiglio di amministrazione Dott.ssa Lucia Morselli (C.F. MRSLCU56L49F257H), in forza della procura alle liti allegata al ricorso, dall’avv. Salvatore Sanzo (C.F. SNZSVT57M13B180V), dall’avv. Diana Burroni (C.F. BRRDNI72B52I829F), dall’avv. Angela Petrosillo (C.F. PTRNGL70L44B180J) e dall’avv. Anna Porcari (C.F. PRCNNA88D46E648X), tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dei LCA Studio Legale sito in Milano, Via della Moscova n. 18 (ogni notifica e/o comunicazione di rito agli indirizzi di posta elettronica certificata qui di seguito indicati: salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it; diana.burroni@milano.pecavvocati.it; angela.petrosillo@milano.pecavvocati.it anna.porcari@milano.pecavvocati.it);

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

“...chiede che questo Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia con decreto inaudita altera parte, nella ricorrenza dei motivi di indifferibile urgenza e per tutti i motivi indicati in atti:

➤ *inibire con pronuncia erga omnes la facoltà di sospensione dell’adempimento dei contratti pendenti ex art. 18, 5° comma, CCII nei confronti dei fornitori strategici essenziali per assicurare la continuità aziendale, cui viene assicurato il soddisfacimento delle prestazioni correnti con ciò intendendosi quelle svolte successivamente alla data del 15 gennaio 2024);*

➤ *inibire, in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l’operatività dell’art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 nella fattispecie concreta, anche in considerazione della attuale e pacifica*

operatività dell'art. 18, 4° comma CCII:

a) ad Invitalia di richiedere

— al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l'emissione del provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria nonché

— alla Camera di Commercio l'archiviazione della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da ADI in data 15 gennaio 2024;

b) alla Camera di Commercio di disporre l'archiviazione su richiesta di Invitalia o d'ufficio della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da ADI in data 15 gennaio 2024.

➤ ordinare a Unicredit Factoring s.p.a. e a GeneralFinance s.p.a. la immediata ripresa della ordinaria operatività delle linee di factoring in essere e regolarmente adempiute da ADI – mediante pagamento del corrispettivo dovuto per le cessioni di credito effettuate il 19 gennaio 2024 (meglio identificate ai docc. 25 e 26);

** * **

➤ fissare udienza ai sensi dell'art. 19, 3° comma CCII, con la massima urgenza, concedendo termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre che all'Erario dello Stato, ai primi dieci creditori (escluse le società del Gruppo e correlate) e ai soggetti interessati dalle misure cautelari, come da elenco prodotto sub doc. 27, e mediante pubblicazione sul sito internet della società ovvero con altra modalità ritenuta opportuna;

all'esito dell'udienza:

➤ confermare tutte le misure già assunte con decreto inaudita altera parte, ovvero, in difetto di loro accoglimento con decreto, provvedere su di esse all'esito della instaurazione del contraddittorio;

➤ confermare le misure protettive tipiche ex art. 18, 1°, 4° e 5° comma, CCII con efficacia erga omnes;

➤ disporre l'adozione delle seguenti ulteriori misure protettive/cautelari atipiche relativamente ai rapporti qui specificati:

Unicredit s.p.a. (Contratto Finanziamento Revolving)

a. sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del finanziamento revolving;

b. inibitoria di eventuali compensazioni tra opposte ragioni di credito a qualunque titolo previste nel contratto;

c. inibitoria dell'escussione di garanzie accessorie (SACE ed eventuali terzi);

ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria (Contratto di affitto d'azienda)

d. sospensione della scadenza ultimo canone trimestrale (che verrà pagato con l'acquisto

dell'azienda al 31 maggio 2024 o a quella diversa data in cui sarà perfezionato l'acquisto);

e. inibitoria dell'escussione del Performance Bond (art. 28);

f. inibitoria della facoltà per ILVA di risoluzione per effetto di mancata reintegrazione Performance Bond (art. 30);

ENI s.p.a. (Piano di rientro da Accordo Transattivo del 29 luglio 2022 e successive modifiche)

g. inibitoria dell'escussione garanzie (art. 4 terzo atto ricognitivo del 20 marzo 2023 modificativo dell'art. 2.3 dell'accordo del 29 luglio 2022 così come modificato dal primo atto ricognitivo e modificativo del 4 novembre 2022);

Banca Ifis s.p.a.


h) sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del debito correlato al reverse factoring, come specificato in atti;

nonché in generale, di disporre l'adozione di misure protettive atipiche/cautelari che abbiano come effetto l'inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate;

assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Società nella fase di avvio della procedura di composizione negoziata.”;

PREMESSO:

- a) Che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 18 CCII pubblicata presso la Camera di Commercio in data 24 gennaio 2024, a seguito dell'accettazione dell'esperto Dott. CESARE GIUSEPPE MERONI in data 24 gennaio 2024, ed in data 25 gennaio 2024 – nel rispetto del termine del giorno successivo ex art. 19 co. 1 CCII - ha depositato via PCT il presente ricorso per conferma delle misure protettive, così leggendosi l'iscrizione nella visura storica camerale aggiornata (vedi pag. 4 documento 23 visura camerale aggiornata al 24 gennaio 2024):



- b) Che parte ricorrente, unitamente al ricorso:

1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2020-2021-2022 che risultano approvati e

depositati al registro imprese nonché una situazione contabile e patrimoniale aggiornata 30.11.2023, quindi entro i 60 giorni anteriori al deposito del ricorso;

2) ha depositato l'elenco dei creditori anche accompagnato dai relativi indirizzi PEC, individuando i primi dieci per ammontare (doc. 27 e doc. A allegato C elenco creditori e pegni);

3) ha depositato un piano finanziario e delle iniziative di carattere industriale che intende adottare con il piano di tesoreria e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi fino a luglio 2024 e con progetto di piano di risanamento contenente le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 ccii, in ogni caso embrionale ed eventualmente da svilupparsi in corso di composizione e nel corso delle trattative con l'esperto;

4) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata:

5) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 (Dott. CESARE GIUSEPPE MERONI), in data 24.1.2024, doc. 22;

6) ha depositato in atti una dichiarazione sulla esistenza di procedure esecutive e cautelari, ed una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale, indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d) CCII (essendovi un'esplicita dichiarazione con intento auto-certificativo); infatti, con l'istanza di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica (i) una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti; (ii) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e (iii) una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3, CCI; ivi si legge infatti: *“DICHIARA che nei confronti della predetta società:*

- non sono pendenti procedure esecutive;

- è stata negata in data 15 gennaio 2024 la misura cautelare dal TAR Lombardia di sospensione del servizio di default da parte di Snam Rete Gas s.p.a.; ordinanza in fase di impugnazione da parte di Acciaierie d'Italia s.p.a. Pende altresì il giudizio cautelare ex artt. 671 e 700 cod. proc. civ. incardinato da Grade One S.A. dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. 42089/2023 – giudice dott.ssa Caterina Centola – con prima udienza fissata all'11 gennaio 2024 poi rinviata al 24 gennaio 2024); dichiara che non sono pendenti nei confronti della

Società ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza.”

CONSIDERATO CHE

le minime carenze documentali riscontrate nell'istanza applicativa (esito del test pratico sul risanamento) non sono di ostacolo alla fissazione della relativa udienza, potendo il Tribunale esercitare il proprio potere – dovere di richiedere l'integrazione degli atti che ritiene incompleti, atteso l'evidente *favor* legislativo per la composizione negoziata (come ritenuto dalla miglior dottrina ed argomentando anche ai sensi dell'attuale art. 47 comma 3 CCII ed ex art. 640 c.p.c.), anche in relazione al fatto che si tratta di documenti da depositarsi nella piattaforma telematica;

RILEVATO CHE

- stante la richiesta di applicazione e conferma generalizzata delle misure protettive richiesta in principalità *erga omnes*, senza alcuna limitazione soggettiva - debba essere posto a carico della ricorrente, come da dispositivo, l'onere di notificare il ricorso e il presente decreto, oltre che all'esperto, via PEC quantomeno ai creditori che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei confronti della ricorrente o siano intervenuti nei relativi procedimenti o abbiano notificato il relativo atto di precetto, che abbiano promosso iniziative monitorie, a coloro che eventualmente abbiano depositato ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai primi dieci creditori per ammontare, a tutti i soggetti direttamente incisi dalle richieste cautelari della società ricorrente;

- sull'instaurazione del contraddittorio la ricorrente fa presente quanto segue:

“Ferma restando la richiesta di pronuncia con decreto con riguardo alla istanza cautelare illustrata al superiore paragrafo 9.5.2., si chiede che il giudice voglia fissare udienza per la conferma delle misure protettive e cautelari sopra indicate con la massima urgenza, previa instaurazione del contraddittorio nelle forme ritenute opportune;

Al fine di agevolare le determinazioni del caso, la Società richiede – in accordo con lo spirito della prescrizione di cui all'art. 19, 2° comma, lett. c) CCII – che il presente ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano oggetto di ordine di notifica mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (o ordinaria come prescritto dalla norma di riferimento) ai primi dieci creditori per ammontare (escluse le società del gruppo e società correlate) ovvero sia:

1. *Ilva s.p.a. in a.s. (c.f. 09520030967 pec: ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it);*
2. *Unicredit s.p.a. (c.f. 00348170101 pec: comunicazioni@pec.unicredit.eu);*
- 2bis. *Unicredit Factoring s.p.a. (c.f. 01462680156 pec: comunicazioni.ucf@pec.unicredit.eu);*
3. *Snam Rete Gas s.p.a. (c.f. 10238291008 pec: snamretegas@pec.snamretegas.it);*
4. *Eni s.p.a.- div. Gas- power (c.f. 00484960588 pec: eni@pec.eni.com);*

5. *Enel Energia s.p.a. (c.f. 06655971007 pec: enelenergia@pec.enel.it);*
6. *A2A Energia s.p.a. (c.f. 12883420155 pec: a2a.energia@pec.a2a.eu);*
7. *Banca IFIS s.p.a. (c.f. 02505630109 pec: segreteria@bancaifis.legalmail.it);*
8. *Metinvest International S.A. (CHE-108.591.775 TVA email: metinvest@metinvestholding.com);*
9. *Generalfinance s.p.a. (c.f. 01363520022 pec: generalfinance@pec.it);*
10. *Pellegrini s.p.a. (c.f. 05066690156 pec: segreteria.presidenza@pec.gruppopellegrini.it);*
all'Erario nonché ai destinatari delle misure cautelari richieste in ordine all'operatività dell'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 (i.e. Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa s.p.a. - Invitalia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi) (doc. 27).

Per il caso in cui il giudice ritenga di estendere la notifica ad altri creditori, si invita a considerare che (in particolare avuto riguardo alle misure protettive erga omnes) si tratta di un elevato numero di creditori, per cui si chiede che il Tribunale disponga, ex art. 151 cod. proc. civ., la notifica mediante pubblicazione sul sito di ADI [www.acciaierieditalia.com](http://www acciaierieditalia.com), ovvero sul sito del Tribunale di Milano oppure se necessario, mediante pubblicazione, a cura e sese della Ricorrente, sul quotidiano di informazione nazionale il Sole24ore (con estratto che rinvia per la lettura integrale di quanto deve essere notificato ai due siti sopra menzionati), con ogni cautela ritenuta opportuna in relazione alla natura delle informazioni concernenti la composizione negoziata.”;

- *sul piano del *fumus boni juris*, la trasversale e composita tutela cautelare richiesta prima dell'introduzione del contraddittorio postula come indispensabile l'attento riscontro del presupposto del possibile risanamento, anche sulla base del parere e delle dichiarazioni dell'esperto della composizione negoziata;*
- *nella specie, la verifica indicata - in considerazione del contenuto e delle tempistiche delle misure invocate - esige la necessaria interlocuzione coi creditori e con le controparti, dalla cui effettiva e immediata disponibilità a trattare, nei tempi stretti e perentori adombrati dalla ricorrente, dipende la proficuità del tentativo di risanamento;*
- *non sussistono ad oggi i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita* altera parte, le cui esigenze potrebbero essere assorbite da una celere ed urgente fissazione, dovendosi anche consentire la necessaria instaurazione del contraddittorio – anche sul tema del presupposto del possibile risanamento - con i creditori fornitori strategici essenziali per la continuità aziendale (da individuarsi possibilmente con maggiore esattezza anche ai fini della notifica), con INVITALIA e Camera di Commercio di Milano (in relazione alle inibitorie richieste ed alle questioni di legittimità costituzionale dedotte e di eventuale violazione della*

normativa euro-unitaria) e con UNICREDIT FACTORING e GENERALFINANCE (in relazione alla possibilità o meno della richiesta di condanna a un *facere infungibile*, ovvero il pagamento del corrispettivo dovuto per cessioni di credito già effettuate il 19.1.2024);

PQM

Visti gli artt. 18 e 19 comma 3 CCII, 151 e 669 *bis* ss. cpc

DISPONE

che appena possibile e comunque entro l'8.2.2024 la ricorrente produca con deposito telematico l'esito del test pratico sul risanamento;

DISPONE

- 1) che parte ricorrente, l'esperto nominato, e coloro ai quali il ricorso e il presente decreto saranno notificati compaiano avanti a sé presso la stanza virtuale raggiungibile al link ipertestuale di Microsoft Teams sotto indicato all'udienza che si terrà in modalità telematica da remoto in data **9 febbraio 2024 ore 9.30,** per la discussione delle domande cautelari e di conferma delle misure protettive;
- 2) dispone – stante l'estrema urgenza rappresentata da parte ricorrente - che **soltanto limitatamente alla richiesta cautelare *inaudita altera parte* e di inibitoria di cui a pagina 53 del ricorso** - che parte ricorrente, l'esperto nominato, nonché **INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi** compaiano avanti a sé presso la stanza virtuale raggiungibile al *link* ipertestuale di Microsoft Teams sotto indicato all'udienza che si terrà in modalità telematica da remoto in data **31 gennaio 2024 ore 17.00,**
- 3) DISPONE che per la predetta udienza al punto 2) **quanto alla richiesta cautelare *inaudita altera parte* e di inibitoria di cui a pagina 53 del ricorso** la notifica di ricorso e decreto di fissazione avvenga a cura di parte ricorrente via PEC **già in giornata di oggi 29.1.2024** almeno per tali controparti a cura della ricorrente, assegnando **termine fino al 31 gennaio 2024 ore 13.00** ad INVITALIA ed al Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi per il deposito telematico di una sintetica memoria difensiva nonché all'esperto dott. CESARE GIUSEPPE MERONI per motivato parere sulla richiesta inibitoria, entrambi da inviarsi in copia di cortesia all'indirizzo di posta elettronica ordinaria francesco.pipicelli@giustizia.it;
- 4) Alla stanza si può accedere cliccando sul seguente link ipertestuale della stanza “virtuale” del giudice designato dr. Francesco Pipicelli:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup->

join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

5) DISPONE che parte ricorrente **provveda a notificare con sollecitudine ed urgenza e comunque entro domani 30.1.2024 il ricorso e il presente decreto di fissazione udienza (dandone idonea prova in PCT appena possibile e nell'immediato):**

- all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'esperto nominato Dott. CESARE GIUSEPPE MERONI;
- al loro indirizzo PEC estratto da INIPEC ai soggetti PELLEGRINI SPA, A2A ENERGIA SPA, ENEL ENERGIA SPA, SNAM RETE GAS SPA, UNICREDIT SPA, ILVA SPA IN A.S. (alla PEC della procedura e dei singoli commissari straordinari), ENI SPA DIV. GAS POWER, BANCA IFIS SPA, UNICREDIT FACTORING SPA, GENERALFINANCE SPA, GRADE ONE SA, METINVEST INTERNATIONAL S.A., INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi;
- In ogni caso a tutti i creditori che precedono ed anche di cui all'elenco dei primi dieci per ammontare, al loro indirizzo PEC estratto da INIPEC, in alternativa ove si tratti di creditori esteri ed in caso di impossibilità con i mezzi che precedono con notifica a mezzo e-mail ordinaria se sia verificabile o verificata la titolarità della singola casella di posta elettronica ex art. 151 c.p.c., se del caso mediante traduzione sintetica;
- in ogni caso, sempre a mezzo PEC estratta dal registro INIPEC e/o con le modalità alternative via e mail ordinaria di cui sopra, ad eventuali altri creditori che hanno intimato precetto o stanno agendo in via esecutiva/monitoria e cautelare avverso la società ricorrente, che hanno depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della debitrice, quali terzi direttamente ed immediatamente incisi nella loro sfera giuridica patrimoniale, ovvero ai creditori che hanno promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti o sono intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali altri destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento, **in particolare anche ai fornitori strategici essenziali della continuità aziendale;**
- in ogni caso a mezzo PEC estratta dal registro INIPEC all'Erario, Agente di Riscossione, Agenzia delle Entrate INPS, INAIL, ed agli enti previdenziali titolari di crediti previdenziali e tributari **(solo ove vi siano debiti nei confronti degli enti**

fiscali e previdenziali, come da estratto aggiornato) nonché agli istituti di credito con i quali sussistono rapporti bancari (**come da allegato estratto di centrale rischi**);

- DISPONE in ogni caso ex art. 151 cod. proc. civ., e viste le ragioni di urgenza, che il presente ricorso e il decreto vengano notificati alle controparti entro il 30 gennaio 2024 mediante pubblicazione di ricorso e decreto sul sito internet di parte ricorrente www acciaierieditalia.com, sul sito del Tribunale Ordinario di Milano sezione procedure concorsuali nonché per estratto sul quotidiano di informazione nazionale il Sole24ore.

- 6) che l'esperto nominato **depositi entro il 5 febbraio 2024** un motivato parere scritto in ordine a quanto richiesto dal ricorrente in via cautelare e protettiva con particolare riguardo al contenuto dell'avviso sotto riportato, con preghiera di trasmettere il parere medesimo, successivamente al deposito, al seguente indirizzo e-mail istituzionale del GD: francesco.pipicelli@giustizia.it;

AVVISA

l'esperto ai fini del parere di cui sopra e dell'audizione in contraddittorio in udienza, che egli sarà sentito nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, sull'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati' con conseguenze sulla nuova concessione di credito e con particolare riferimento all'estratto della centrale rischi prodotto; sullo stato delle trattative, sulle analisi già espletate e sull'attività già svolta, sul risultato e test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (ai fini della valutazione delle concrete prospettive di risanamento e dell'eventuale reversibilità della crisi d'impresa o insolvenza) sull'analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo),

INVITA

ciascuno dei terzi controinteressati o creditori a depositare **entro il 7 febbraio 2024** una memoria (ed eventuali documenti allegati) in cui si assume motivata posizione in ordine alle richieste protettive e cautelari del ricorrente con preghiera di trasmettere la memoria medesima, successivamente al deposito, al seguente indirizzo e-mail istituzionale del GD: francesco.pipicelli@giustizia.it;

AVVERTE

i terzi controinteressati e creditori che il procedimento è volto alla conferma, revoca o modifica delle misure protettive richieste ex artt. 18-19 CCII nonché come richiesto all'adozione di provvedimenti cautelari e di inibitoria che potranno incidere sui loro diritti.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente a cura della cancelleria.

Milano, 29 gennaio 2024

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli